|  |  |
| --- | --- |
|  | COBAS - Comitati di Base della Scuola - Veneto**Viale Cavallotti 2, PD - tel. 049692171 / fax 0498824373****sito: www.cesp-pd.it/cobascuolapd.html****mail:** **perunaretediscuole@katamail.com****pec: perunaretediscuole@pec.it** |

FORMAZIONE DEI DOCENTI: non c’è alcun tetto di ore obbligatorie

 La Legge 107/15 (la cosiddetta *buona scuola*) comma 124 definisce la formazione dei docenti di ruolo permanente, strutturale e obbligatoria, ma non definisce alcun tetto di ore.

 Anzi la nota del MIUR del 15 settembre 2016 intitolata "Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico” dice esplicitamente:

*“Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta formativa, in coerenza con le scelte dci Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”.*

 Nel "Piano Nazionale della Formazione" recentemente emanato dal MIUR mancano ancora le modalità di attuazione in termini di quantificazione temporale delle unità di formazione.

 Il CCNL Scuola 2006-2009 non prevede l'obbligatorietà della formazione per i docenti limitandosi a definire come diritto-dovere la formazione degli insegnanti, senza formalizzare quantitativamente e qualitativamente tale onere.

 Pertanto la formazione del personale docente, nel rispetto del vigente CCNL, deve essere collocata all'interno delle 40 ore funzionali all'insegnamento (art.29 lettera a).

 Le 125 ore nel triennio, di cui si parla ad esempio nella relazione tecnica allegata alla legge 107 e nel “Piano Nazionale della Formazione”, quindi sono solo propositi del Miur, ma non hanno valenza normativa; in pratica non possono aumentare il nostro orario di lavoro e senza alcun riconoscimento economico, indipendentemente dal Contratto di Lavoro.

Venezia, 2 novembre 2016